



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA TECNICA

Lettera Circolare
Prot. DCPST n. 5744

Roma li 04 LUG. 2006

Ai Sigg. Direttori Centrali
del Dipartimento
LORO SEDI

Ai Sigg. Direttori Regionali ed
Interregionali dei Vigili del Fuoco
LORO SEDI

Ai Sigg. Comandanti Provinciali
dei Vigili del Fuoco
LORO SEDI

OGGETTO: Disposizioni comunitarie riguardanti la sicurezza in caso d'incendio.
Nota informativa sulla direttiva 89/106/CEE "Prodotti da costruzione". Indicazioni applicative.

L'evoluzione della normazione tecnica europea ed italiana, a seguito dell'emanazione ed implementazione di numerose direttive comunitarie di "prodotto", comporta ripercussioni anche ai fini di un corretto espletamento del servizio istituzionale di prevenzione incendi.

Al riguardo, si ritiene opportuno fornire alle strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a seguito anche di quesiti che pervengono dalle sedi periferiche, le seguenti informazioni sulla direttiva in oggetto che completano le conoscenze ordinariamente utilizzate.

Per un corretto inquadramento della materia, si è ritenuto utile predisporre in un primo allegato un elenco sintetico delle voci che caratterizzano la normazione tecnica e la marcatura CE dei prodotti.

Il secondo allegato fornisce una illustrazione generale che riguarda la direttiva 89/106/CEE "Prodotti da costruzione" ove sono stati diversamente evidenziati gli aspetti più inerenti l'attività propria delle strutture periferiche del Corpo e quelli più legati all'attività della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica o comunque di approfondimento. Il terzo allegato contiene le indicazioni necessarie per la congruenza con i procedimenti di prevenzione incendi.

Il complesso estremamente vasto ed articolato costituito dall'insieme delle disposizioni comunitarie applicabili (direttive, decisioni, comunicazioni, linee guida, documenti interpretativi, mandati, ecc.) e la loro incessante evoluzione rende necessaria, come d'uso anche nei documenti informativi della Commissione UE, l'avvertenza che i testi in allegato non rappresentano interpretazioni legali della direttiva e non escludono, in linea di principio, la possibilità di ricorrere a procedure alternative che soddisfino in egual modo la direttiva.

Il presente documento è quindi uno strumento di informazione indirizzato a quanti siano coinvolti nell'applicazione della direttiva, in particolare per gli aspetti concernenti la prevenzione



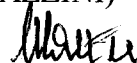
Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA TECNICA

incendi, e potrà essere oggetto di rielaborazioni, modifiche o correzioni tenuto conto dell'evoluzione del settore delle disposizioni nazionali e comunitarie.

La modulistica riguardante la documentazione tecnica e le certificazioni da produrre in allegato alla richiesta di visita sopralluogo ai fini del rilascio del certificato prevenzione incendi sarà revisionata per garantire la congruenza con le presenti indicazioni e garantire la necessaria semplificazione.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
CAPO DEL C.N.VV.F.
(MAZZINI)



Allegato 1. Termini e definizioni utilizzati nei settori della normazione tecnica, omologazione e la marcatura CE dei prodotti.

Parte I. La normazione tecnica	
NORMA TECNICA (SPECIFICA TECNICA)	<p>Documento prodotto mediante consenso e approvato da un organismo riconosciuto che fornisce, per usi comuni e ripetuti, regole, linee guida o caratteristiche, relative a determinate attività o ai loro risultati, al fine di ottenere il miglior ordine in un determinato contesto.</p> <p>Le norme tecniche sono specifiche che definiscono le caratteristiche e le prestazioni di prodotti, processi e servizi sotto diversi aspetti: terminologici, qualitativi, dimensionali, tecnologici e di sicurezza, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità.</p> <p>L'applicazione di una norma non è obbligatoria ma volontaria.</p>
UNI e CEI	<p>Rispettivamente Ente Nazionale Italiano di Unificazione e Comitato Elettrotecnico Italiano.</p> <p>Sono gli enti nazionali di normazione, riconosciuti con direttiva comunitaria (98/34/CE, allegato II), recepita in Italia con il D.Lgs. n. 427/2000. Operano unitamente a tutti gli altri enti di normazione nazionale europei. Sono deputati alla codifica unitaria, a livello nazionale, di norme tecniche che costituiscono la regola dell'arte.</p> <p>Operano con il coinvolgimento di tutti gli attori del sistema tecnico, economico e sociale (associazioni di categoria, ordini professionali, associazioni di consumatori, ecc.), comprese le Pubbliche Amministrazioni competenti. Sono direttamente finanziati e vigilati dallo Stato.</p> <p>Sono strutturati in comitati tecnici e/o gruppi di lavoro con competenza merceologica o di settore.</p>
CEN e CENELEC	<p>Rispettivamente Comitato Europeo di Normazione e Comitato Europeo di Normazione Elettrotecnica.</p> <p>Sono gli enti europei di normazione, riconosciuti con direttiva comunitaria (98/34/CE, allegato I), recepita in Italia con il D.Lgs. n.427/2000.</p> <p>Sono deputati alla elaborazione , a livello europeo, di norme tecniche che stabiliscono la regola dell'arte.</p> <p>Tutti gli enti di normazione nazionali dei paesi appartenenti all'EFTA (Associazione Europea per il Libero Commercio) sono membri del CEN (o del CENELEC). Sono strutturati in comitati tecnici e/o gruppi di lavoro, con competenza merceologica o di settore.</p> <p>Le norme adottate dal CEN (oppure dal CENELEC) debbono essere obbligatoriamente recepite dall'UNI (o CEI) come norme UNI EN (o CEI EN), eventualmente anche senza procederne alla traduzione in lingua italiana. L'UNI (o CEI) debbono inoltre ritirare le eventuali norme nazionali in contrasto entro un termine prestabilito.</p>
DAV - Date of AVailability (Data di disponibilità)	<p>La data in cui è distribuito il testo definitivo, tradotto nelle lingue ufficiali del CEN, di una norma europea armonizzata (hEN).</p> <p>I regolamenti del CEN impongono che gli organismi di normazione nazionali membri del CEN ne annuncino la disponibilità entro tre mesi e la recepiscano entro 6 mesi.</p>
DOW - Date Of Withdrawal (Data di ritiro delle norme nazionali)	<p>La data limite entro cui le norme nazionali in contrasto con norme europee armonizzate (hEN) devono essere ritirate dagli organismi di normazione membri CEN. Tale data è specificata nell'introduzione di ogni hEN e deve essere pubblicata in G.U.C.E.</p> <p>Gli Stati Membri devono dare validità legale a questa data secondo le procedure previste in ciascun ordinamento nazionale.</p>

Parte I. La normazione tecnica (segue)	
ISO e IEC	<p>Enti di normazione internazionale (Organizzazione Internazionale di Standardizzazione e Comitato Elettrotecnico Internazionale).</p> <p>Sono costituiti da enti di normazione di tutto il mondo (per l'Italia ne sono rispettivamente membri l'UNI e il CEI).</p> <p>Il CEN (o l'UNI) può fare propria una norma ISO, dando luogo a norme EN ISO successivamente adottate dall'UNI come norme UNI EN ISO (oppure a norme UNI ISO nel caso l'iniziativa sia del solo UNI), la cui rilevanza giuridica discende dal riconoscimento in ambito comunitario di regola dell'arte (D.Lgs. 427/2000 e direttiva 98/34/CE).</p> <p>ISO e IEC non sono riconosciuti esplicitamente dalla UE e non hanno pertanto un ruolo nella strategia comunitaria del "Nuovo Approccio".</p> <p>Le norme ISO (o IEC), in assenza di norme EN (o CENELEC), UNI (o CEI) o di disposizioni cogenti nazionali e prescrizioni dell'Autorità competente, costituiscono regola dell'arte.</p>
REGOLA DELL'ARTE <i>Stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento storico dalle capacità tecniche relative a prodotti, servizi, ecc. basato su comprovati risultati scientifici, tecnologici o sperimentali.</i>	<p>La Regola dell'Arte rappresenta lo stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento storico dalle capacità tecniche relative a prodotti, processi o servizi, basato su comprovati risultati scientifici, tecnologici o sperimentali.</p> <p>La Regola dell'Arte è riconosciuta, di prassi, alle norme emanate da enti di normazione nazionali, europei o internazionali.</p> <p>A chiunque sia in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione tecnica, secondo le disposizioni dello Stato nazionale in cui esercita, è riconosciuta la facoltà di formulare specifiche tecniche salvo dimostrarne l'equivalenza alla Regola dell'Arte rappresentata dalle corrispondenti norme tecniche emanate dagli organismi di normazione nazionale o europea.</p>
REGOLA TECNICA	<p>La Regola Tecnica contiene un insieme di requisiti tecnici, eventualmente con riferimento ad una o più norme tecniche.</p> <p>Essa è emanata dalla Pubblica Amministrazione e la sua applicazione è obbligatoria.</p>

Parte II. L'omologazione in ambito nazionale e la marcatura CE dei prodotti	
OMOLOGAZIONE (O APPROVAZIONE DI TIPO) <i>La conformità al prototipo omologato è attestata dalla dichiarazione di conformità. Le specifiche sono desumibili dalla scheda tecnica del prodotto.</i>	<p>Autorizzazione alla commercializzazione <u>in ambito nazionale</u> rilasciata sul prototipo ai sensi di una disposizione nazionale di prodotto. È necessaria per la riproduzione del prototipo stesso al fine dell'immissione sul mercato.</p> <p>Ogni esemplare riprodotto, identico al prototipo conforme, deve essere accompagnato da una "dichiarazione di conformità" con cui il produttore, intestatario dell'omologazione, dichiara, appunto, l'identità al prototipo omologato indicandone le caratteristiche tecniche previste dalla disposizione cogente applicabile (individuazione dell'uso corretto e conforme alla destinazione). L'esemplare installato è corredato da documentazione tecnica che ne permette l'individuazione dell'uso "corretto" (es.: corretta installazione, corretta manutenzione, presumibile invecchiamento, durata della prestazione garantita, ecc.).</p>
NUOVO APPROCCIO <i>Nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normazione. Distingue tra procedure cogenti e procedure non imperative (volontarie).</i>	<p>Con la Risoluzione CE del 7 maggio 1985 concernente la nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normazione, conosciuta appunto come "Nuovo Approccio", le direttive comunitarie si limitano a dettare i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) che devono possedere i prodotti per poter essere immessi sul mercato comunitario, rimandando a norme tecniche armonizzate, elaborate dagli enti tecnici di normazione, il compito di specificare nel dettaglio i requisiti tecnici che soddisfano tali RES.</p>

Parte II. L'omologazione in ambito nazionale e la marcatura CE dei prodotti (segue)	
NORMA TECNICA EUROPEA ARMONIZZATA (hEN) <i>Specifica tecnica adottata dal CEN sulla base di un "mandato" della Commissione UE emesso ai sensi di una direttiva</i>	<p>Specifica tecnica adottata dal CEN sulla base di un "mandato" della Commissione UE emesso ai sensi di una direttiva (hEN).</p> <p>Gli Stati membri hanno l'obbligo di riconoscerne la presunzione di conformità ai Requisiti Essenziali di Sicurezza applicabili e curano la pubblicazione periodica degli estremi di dette norme.</p> <p>Con la pubblicazione dei riferimenti sulla G.U.C.E., la hEN può essere utilizzata ai fini della attestazione della conformità alla direttiva corrispondente.</p>
ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ <i>Fase in cui un fabbricante sottopone un proprio prodotto alla valutazione di un organismo notificato o, ove consentito, ne attesta direttamente la conformità ai RES applicabili o ad una norma armonizzata.</i>	<p>Procedura alla quale un fabbricante deve sottoporre i propri prodotti per permetterne l'immissione in commercio e l'impiego (installazione o immissione in servizio) in modo da garantire l'ottemperanza ai Requisiti Essenziali di Sicurezza previsti dalla direttiva/e applicabile/i.</p> <p>Le direttive europee prevedono in generale una prima fase in cui si "valida" il prototipo ed una successiva in cui si "valida" la produzione, sulla base.</p> <p>È in generale il risultato della combinazione dell'applicazione di uno o più "moduli" individuati dal legislatore comunitario fra quelli previsti nella Decisione della Commissione del 22 luglio 1993, sulla base del livello di rischio associato a ciascuna tipologia di prodotto. Le procedure previste in ambito comunitario possono prevedere diverse possibilità (combinazioni di moduli), tra loro equivalenti, al fine di raggiungere equivalenti condizioni di affidabilità del prodotto.</p> <p>L'Attestazione della Conformità è prevista anche nei regimi di omologazione nazionale, in cui però, per la seconda fase, è spesso sufficiente un'autocertificazione del fabbricante per ciascun esemplare commercializzato.</p>
ORGANISMO NOTIFICATO	<p>Organismo indipendente (terzo) incaricato di effettuare prove o ispezioni o certificazioni necessarie per l'attestazione della conformità ad una specifica direttiva, designato da uno Stato Membro e notificato alla Commissione UE.</p>
MARCATURA CE E DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ. <i>La marcatura CE attesta la conformità a tutte le direttive comunitarie di prodotto applicabili.</i> <i>Con le connesse informazioni o documentazioni a corredo, costituisce condizione sufficiente per l'immissione sul mercato comunitario.</i> <i>Per l'installazione, l'uso corretto e conforme alla destinazione deve essere chiaramente desumibile dalle informazioni e documentazione suddette.</i>	<p>La marcatura CE indica, in relazione all'esemplare su cui è apposta, ed ove prevista dalla pertinente direttiva, la conformità al prototipo di cui è autorizzata la riproduzione, avendone riconosciuta la rispondenza a tutte le disposizioni della/e direttiva/e applicabile/i, secondo le procedure di attestazione della conformità previste.</p> <p>È costituita dal "marchio CE" (le lettere "CE" di geometria prestabilita e, ove necessario, il numero identificativo dell'organismo notificato) e da informazioni aggiuntive (ad es. nome e marchio identificativo del produttore, ultime due cifre dell'anno di apposizione del marchio, numero del certificato di conformità CE).</p> <p>La marcatura riporta inoltre i riferimenti alla eventuale norma tecnica armonizzata e le informazioni aggiuntive necessarie alla caratterizzazione univoca dello specifico esemplare di prodotto.</p> <p>La marcatura CE, con le informazioni aggiuntive pertinenti, deve essere apposta possibilmente sul prodotto stesso o in subordine, ove ciò non sia possibile per ragioni tecnico-economiche, su di una etichetta saldamente fissata al prodotto, sull'involucro o sui documenti commerciali di accompagnamento.</p> <p>I contenuti tecnici obbligatori sono comunque desumibili dalle direttive e dalle corrispondenti disposizioni di attuazione nazionali.</p> <p>La dichiarazione CE di conformità è il documento che il fabbricante deve obbligatoriamente redigere con le informazioni richieste dalla direttiva ed eventualmente nella pertinente norma armonizzata, prima di procedere alla immissione sul mercato del prodotto.</p>

Parte II. L'omologazione in ambito nazionale e la marcatura CE dei prodotti (segue)	
FABBRICANTE <i>Responsabile della progettazione e della fabbricazione di un prodotto al fine di immetterlo nel mercato comunitario per proprio conto.</i>	<p>Qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della progettazione e della fabbricazione di un prodotto al fine di immetterlo nel mercato comunitario per proprio conto.</p> <p>Il fabbricante può utilizzare prodotti finiti, pezzi già pronti o componenti o può subappaltare le operazioni che gli competono. Deve comunque sempre mantenere il controllo globale e disporre delle competenze necessarie per assumersi la responsabilità del prodotto.</p>
RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO (MANDATARIO) <i>Persona fisica o giuridica, nominata dal fabbricante, che agisce per suo conto per adempiere agli obblighi previsti dalle direttive applicabili.</i>	<p>Persona fisica o giuridica, nominata dal fabbricante, che agisce per suo conto per adempiere agli obblighi previsti dalle direttive applicabili.</p> <p>Deve essere stabilito nel territorio dell'Unione Europea.</p>
IMPORTATORE <i>Se il fabbricante non è stabilito all'interno della UE e non ha un rappresentante autorizzato, l'importatore è la persona fisica o giuridica, stabilita nel territorio UE, responsabile dell'immissione nel mercato UE di un prodotto proveniente da un paese terzo.</i>	<p>Se il fabbricante non è stabilito all'interno della UE e non ha un rappresentante autorizzato, l'importatore è la persona fisica o giuridica, stabilita nel territorio UE, responsabile dell'immissione nel mercato UE di un prodotto proveniente da un paese terzo.</p> <p>Deve garantire di poter fornire all'autorità di controllo del mercato le informazioni necessarie sul prodotto.</p> <p>Se l'importatore assembla, imballa, lavora o etichetta prodotti al fine di immetterli nel mercato UE con il proprio nome o se modifica o cambia radicalmente la destinazione d'uso dei prodotti, ai sensi delle direttive del nuovo approccio, può essere considerato alla stregua del fabbricante.</p>
DISTRIBUTORE <i>Persona fisica o giuridica che gestisce la distribuzione del prodotto sul mercato fino alla vendita al minuto.</i>	<p>Persona fisica o giuridica che procede alle azioni commerciali successive all'immissione sul mercato del prodotto all'interno del territorio UE.</p>
INSTALLATORE (ASSEMBLATORE) <i>Responsabile della corretta installazione o assemblaggio di un prodotto.</i>	<p>Il responsabile dell'installazione o dell'assemblaggio di un prodotto, già immesso sul mercato, deve garantire il rispetto delle indicazioni progettuali e delle istruzioni previste dal fabbricante per la corretta installazione.</p>
UTILIZZATORE	<p>Le direttive del nuovo approccio non prevedono disposizioni per gli utilizzatori, se non quelle relative alla messa in servizio.</p> <p>La legislazione comunitaria in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro invece prevede disposizioni specifiche sulla manutenzione e sull'uso conforme dei prodotti utilizzati.</p>
IMMISSIONE SUL MERCATO (COMMERCIALIZZAZIONE) <i>E' l'atto iniziale della distribuzione del prodotto che si conclude con la vendita del prodotto all'utilizzatore finale.</i>	<p>E' il primo cambio di proprietà, a titolo oneroso o gratuito, che consente di mettere per la prima volta a disposizione un prodotto sul mercato comunitario per consentirne la distribuzione o l'uso.</p>
MESSO IN LIBERA PRATICA	<p>Esito positivo dell'esame effettuato dai servizi doganali per consentire l'entrata del prodotto nel territorio comunitario.</p> <p>Non è necessariamente collegata alla immissione sul mercato.</p> <p>In questo caso, l'inosservanza dei RES applicabili al prodotto per l'immissione sul mercato UE non può essere contestata.</p>
MESSA IN SERVIZIO <i>E' la prima utilizzazione del prodotto sul territorio comunitario da parte dell'utilizzatore finale.</i>	<p>E' la prima utilizzazione del prodotto sul territorio comunitario da parte dell'utilizzatore finale.</p> <p>Se il prodotto viene messo in servizio in un luogo di lavoro, il datore di lavoro è di regola considerato l'utilizzatore finale.</p>
PRONTO ALL'USO	<p>Prodotti per i quali, ai fini della prima utilizzazione, non sono necessarie particolari operazioni di installazione.</p>

Allegato 2. Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da Costruzione”

La direttiva 89/106/CEE (abbreviazione CPD), concernente i prodotti da costruzione, è stata recepita nell'ordinamento italiano con il D.P.R. 21 aprile 1993 n. 246, modificato con il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 499. Le amministrazioni competenti per la sua applicazione sono il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), dell'interno (MI) e dello sviluppo economico (MSE) già attività produttive.

a) Definizioni

Ai fini della direttiva si intende per:

Materiale (o prodotto) da costruzione: ogni prodotto fabbricato al fine di essere incorporato o assemblato in modo permanente negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile.

b) Il campo di applicazione e le esclusioni

La direttiva si applica ai materiali da costruzione ossia a qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere da costruzione (edifici ed opere di ingegneria civile). Costituiscono “opere da costruzione” ad esempio: abitazioni, edifici industriali e commerciali, uffici, ospedali, scuole, centri ricreativi ed edifici agricoli; ponti, strade ed autostrade, ferrovie, reti di condutture, stadi, piscine, moli, banchine, bacini, chiuse, canali, dighe, torri, cisterne, gallerie.

I prodotti inclusi nel campo di applicazione di tale direttiva a loro volta possono essere materiali, elementi e componenti di impianto (singolarmente o in kit di assemblaggio) o sistemi prefabbricati.

c) I requisiti essenziali delle opere ed i documenti interpretativi

I materiali da costruzione devono consentire alle opere in cui sono incorporati di soddisfare i requisiti essenziali indicati nell'Allegato I della Direttiva:

1. Resistenza meccanica e stabilità (competenza del MIT);

Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo che le azioni cui può essere sottoposta durante la costruzione e l'utilizzazione non provochino:

- a) il crollo dell'intera opera o di una sua parte;*
- b) deformazioni di importanza inammissibile;*
- c) danni ad altre parti dell'opera o alle attrezzature principali o accessorie in seguito a una deformazione di primaria importanza degli elementi portanti;*
- d) danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati*

2. Sicurezza in caso d'incendio (competenza MI);

Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in maniera tale che in caso di incendio:

- la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato;
- la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all'interno delle opere siano limitate;
- la propagazione del fuoco ad opere vicine sia limitata;
- gli occupanti possano lasciare l'opera o essere soccorsi altrimenti;
- sia presa in considerazione la sicurezza delle squadre di soccorso.

3. Igiene, salute e ambiente (competenza del MSE);

L'opera deve essere concepita e costruita in modo da non compromettere l'igiene o la salute degli occupanti o dei vicini e in particolare in modo da non provocare:

- sviluppo di gas tossici;
- presenza nell'aria di particelle o di gas pericolosi;
- inquinamento o tossicità dell'acqua o del suolo;
- difetti nell'eliminazione delle acque di scarico, dei fumi e dei rifiuti solidi o liquidi;
- formazione di umidità su parti o pareti dell'opera.

4. Sicurezza nell'impiego (competenza del MSE);

L'opera deve essere concepita e costruita in modo che la sua utilizzazione non comporti rischi di incidenti inammissibili, quali scivolate, cadute, collisioni, bruciature, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni.

5. Protezione contro il rumore (competenza del MSE);

L'opera deve essere concepita e costruita in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.

6. Risparmio energetico e ritenzione di calore (competenza del MSE).

L'opera ed i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento ed aerazione devono essere concepiti e costruiti in modo che il consumo di energia durante l'utilizzazione dell'opera sia moderato, tenuto conto delle condizioni climatiche del luogo, senza che ciò pregiudichi il benessere termico degli occupanti.

Per ciascun requisito essenziale, la Commissione UE ha predisposto un Documento Interpretativo che:

- a) precisa i requisiti essenziali, armonizzando la terminologia ed i concetti tecnici di base e indicando le categorie o i livelli per ciascun requisito laddove ciò sia necessario e lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecniche lo consentano;
- b) indica metodi di correlazione tra detti livelli o categorie di requisiti e le specifiche tecniche di cui all'articolo 4 della direttiva: metodi di calcolo e di determinazione, norme tecniche di concezione delle opere, ecc.;
- c) costituisce un riferimento per la definizione di norme armonizzate e di orientamenti per il benessere tecnico europeo.

Il documento interpretativo relativo al requisito essenziale n. 2 è stato pubblicato sulla G.U.C.E. serie C 62 del 28 febbraio 1994.

d) Le condizioni per l'applicabilità della marcatura CE dei prodotti da costruzione

Una peculiarità della CPD è che recano la marcatura CE solo i prodotti realizzati in conformità a:

- a) una norma armonizzata emanata dal CEN su mandato della Commissione UE.
- b) un Benestare Tecnico Europeo (acronimo in lingua inglese ETA) rilasciato esclusivamente da uno degli Organismi membri dall'EOTA (European Organisation for Technical Approvals). Il Benestare può essere rilasciato solo per prodotti per cui non esista una norma armonizzata o che si discostino notevolmente da essa.
- c) Una terza possibilità era stata prevista all'atto dell'emanazione della direttiva e prevedeva il riconoscimento delle specifiche tecniche nazionali, che ciascun Stato Membro avrebbe dovuto comunicare alla Commissione. Il mutuo riconoscimento in ambito europeo, avrebbe consentito l'utilizzo di tali specifiche nazionali fino all'emanazione delle norme armonizzate. Tale opzione residuale non è stata di fatto mai applicata.

e) Le norme armonizzate (emanate dal CEN)

L'elenco delle norme armonizzate (EN) emanate dal CEN ai sensi della direttiva CPD viene pubblicato periodicamente sulla G.U.C.E. serie C (Comunicazione della Commissione UE). L'ultimo elenco riepilogativo delle sole norme emanate dal CEN è stato pubblicato nella G.U.C.E. serie C 134 del 8 giugno 2006. Anche il MSE pubblica periodicamente sulla G.U.R.I., con proprio decreto, i riferimenti alle norme armonizzate disponibili. L'ultimo elenco è contenuto nel DM 15 maggio 2006, pubblicato nella G.U.R.I. n. 129 del 6 giugno 2006.

Con tali atti, oltre a dare pubblicità alla normativa tecnica armonizzata disponibile, vengono pubblicizzate due date fondamentali: quelle di inizio della possibile applicazione della specifica tecnica armonizzata (e quindi della possibilità pratica di utilizzare la marcatura CE) e di fine applicazione della possibilità di impiego delle prescrizioni nazionali di settore. Tale transitorio è indicato come "periodo di coesistenza" ed è tipicamente fissato in 12 o 24 mesi, al termine del quale possono essere immessi sul mercato solo prodotti marcati CE.

Gli enti di unificazione nazionali (l'UNI per l'Italia) debbono poi adottare (in lingua italiana o inglese) le norme EN rese disponibili dal CEN (recepite come norme UNI EN) e procedere al ritiro delle norme nazionali in contrasto entro termini temporali indicati nella norma armonizzata recepita.

f) I benestari tecnici europei (ETA) rilasciati in ambito EOTA

Si basano su di una valutazione tecnica positiva dell'idoneità del prodotto per l'impiego previsto, fondata sulla corrispondenza ai requisiti essenziali per le opere in cui il prodotto deve essere utilizzato. L'idoneità è dimostrata attraverso l'esecuzione di opportune prove integrate, ove necessario, da valutazioni analitiche. Pertanto per ogni specifico prodotto (o famiglia di prodotti con caratteristiche sufficientemente simili) viene rilasciato un ETA.

La procedura prevede che il fabbricante faccia istanza di rilascio di un ETA esclusivamente ad uno degli organismi membri EOTA (l'ultimo elenco è pubblicato nella G.U.C.E. serie C 245 del 5 ottobre 2005). Ai sensi dell'articolo 5 del DPR 246/93, sono stati designati quali membri italiani dell'EOTA il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Centro Studi ed Esperienze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (con l'istituzione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, l'attuale Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica) e l'ICITE-CNR (attuale ITC-CNR).

Una volta che la Commissione UE abbia stabilito che per lo specifico prodotto è possibile procedere al rilascio di un ETA (non essendo disponibili norme armonizzate o in caso di deviazioni significative), il fabbricante predispone, con il membro EOTA cui si è rivolto, un dossier tecnico che viene analizzato da tutti i membri EOTA. Solo se al termine dell'istruttoria viene raggiunto il consenso, il membro EOTA che ha introdotto la pratica può emettere l'ETA.

Per determinate famiglie di prodotto, la Commissione UE può dare mandato all'EOTA di predisporre linee guida (acronimo inglese ETAG). Tali documenti vengono approvati dalla Commissione UE previo consultazione degli Stati Membri. Dopo la ratifica, gli estremi degli ETAG sono pubblicati nella G.U.C.E. serie C, con indicazione del periodo di coesistenza.

L'elenco, il testo integrale ed il periodo di coesistenza degli ETAG, è disponibile per consultazione pubblica nel sito web dell'EOTA (<http://www.eota.be/>). In tale sito sono riportati gli estremi degli ETA emessi con indicazione della validità temporale (cinque anni, prorogabili).

E' importante notare che per le famiglie di prodotto per le quali sia stato elaborato un ETAG, al termine del periodo di coesistenza cessa la validità di eventuali regimi nazionali omologativi. Prodotti per i quali sia stato emesso un ETA senza che la Commissione abbia dato mandato per l'elaborazioni di un ETAG, possono ovviamente essere immessi sul mercato europeo. Tuttavia ciascun Stato Membro non ha l'obbligo di far cessare eventuali regimi omologativi nazionali che regolano nel proprio territorio nazionale la commercializzazione di quel prodotto.

Il fabbricante, una volta ottenuto l'ETA, per procedere alla marcatura CE del prodotto deve ovviamente sottoporsi alle procedure di attestazione della conformità previste nelle pertinenti Decisioni della Commissione UE e riportate nell'ETA stesso.

g) Procedure di attestazione della conformità

Prima dell'immissione sul mercato, ai fini dell'apposizione della marcatura CE, il fabbricante deve accertare la conformità del prodotto alla pertinente specifica tecnica (EN o ETA) secondo una procedura di valutazione della conformità che è stabilita con Decisioni della Commissione UE pubblicate sulla G.U.C.E. per ciascuna famiglia di prodotti, e che vengono richiamate in tutte le norme armonizzate ai sensi della CPD (APPENDICE ZA.2 delle norme EN o apposita sezione di ETA).

Ai sensi dell'articolo 13 della CPD, tali procedure (i "sistemi di attestazione della conformità") sono scelte tra quelle descritte nell'allegato III della direttiva. Nella CPD i "sistemi" raggruppano direttamente i moduli invece previsti nelle altre direttive e sono convenzionalmente indicati con numeri, a loro volta differenziati dal simbolo "+": 1+, 1, 2+, 2, 3, 4. I "sistemi di attestazione della conformità" richiedono a seconda dei casi l'intervento di parti terze, gli organismi notificati, per lo svolgimento di particolari compiti (ad es. accertamenti sperimentali (laboratori di prova), ispezioni in fabbrica (organismi di ispezione), certificazione di prodotto o sorveglianza del controllo di produzione del fabbricante (organismi di certificazione)). Gli organismi notificati vengono autorizzati dalle Amministrazioni nazionali competenti sulla base delle condizioni minime stabilite nell'Allegato IV della Direttiva. In Italia le procedure per l'abilitazione degli organismi notificati ai sensi della CPD sono fissate dal D.I. n. 156 del 5 maggio 2003.

Nel seguente prospetto è esemplificata la ripartizione dei compiti fra organismi notificati e fabbricante a seconda dei sistemi di attestazione della conformità.

	Attività	S.a.C. 1, 1+			S.a.C. 2, 2+			S.a.C. 3			S.a.C. 4		
		Fabbricante	Org. Notificato			Fabbricante	Org. Notificato			Fabbricante	Org. Notificato		
			L	I	C		L	I	C		L	I	C
a)	Prove di tipo iniziale del prodotto		X			X					X		
b)	prove di campioni prelevati nella fabbrica secondo un determinato piano di prova prescritto	X				X							
c)	prova per sondaggio (audit testing) di campioni prelevati nella fabbrica, sul mercato o su cantiere		X (1+)	X (1+)									
d)	Prova di campioni prelevati su un lotto già fornito o da fornire												
e)	Controllo della produzione nella fabbrica	Obbligatoriamente effettuato dal fabbricante. Tutti i requisiti e disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati sotto forma di modalità e procedure scritte per garantire una comune interpretazione delle garanzie di qualità ed ottenere le caratteristiche richieste al prodotto.											
f)	Ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione nella stessa			X				X					
g)	Sorveglianza, valutazione e stima permanenti del controllo di produzione nella fabbrica			X				X (2+)					
Documentazione													
	Certificato CE di conformità del prodotto del prodotto alla specifica tecnica				X								
	Certificato CE di conformità del FPC (controllo di produzione della fabbrica)							X					
	Dichiarazione CE di conformità del fabbricante	Sempre prevista, qualunque sia il sistema di attestazione della conformità											

Legenda: L= Laboratorio; C= Certificazione; I= Ispezione

Nel sistemi 1,1+,2,2+, un organismo notificato di certificazione emette un Certificato CE di conformità: del prodotto (per i sistemi 1,1+) o del sistema di controllo della produzione in fabbrica (per i sistemi 2,2+), che viene conservato dal fabbricante ed i cui estremi sono richiamati nella dichiarazione CE di conformità rilasciata dal fabbricante.

Dopo aver svolto le procedure adeguate per garantire la conformità ai requisiti essenziali della direttiva, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'UE è responsabile dell'apposizione della marcatura CE e deve sempre redigere una dichiarazione CE di conformità.

h) Marcatura CE, Dichiarazione CE di conformità e Certificato CE di conformità

Nel caso della CPD, la marcatura CE indica che il prodotto è conforme alla specifica tecnica (esclusivamente EN o ETA) e che è stato applicato il sistema di attestazione della conformità stabilito dalla pertinente decisione della Commissione UE pubblicata sulla G.U.C.E.

La marcatura CE, composta dal marchio CE ed informazioni addizionali, viene apposta secondo le indicazioni contenute nell'art. 4 comma 6 della direttiva e nell'art.3 del DPR 246/93. È costituita come indicato nell'APPENDICE ZA.3 della norma armonizzata EN o nell'ETA corrispondente al prodotto considerato.

Quando un prodotto è soggetto a diverse direttive, che prevedono tutte l'apposizione della marcatura CE, la marcatura indica che il prodotto è risultato conforme alle disposizioni di tutte le direttive applicabili. Nell'apporre la marcatura CE al prodotto finale, il fabbricante, o il suo mandatario, si assume la totale responsabilità in merito alla conformità del prodotto finale ai requisiti essenziali di tutte le direttive pertinenti.

Mentre la marcatura CE accompagna necessariamente il prodotto, la dichiarazione CE ed il certificato CE di conformità in originale rimangono in possesso del fabbricante che ne deve garantire, però, la disponibilità su richiesta motivata delle autorità nazionali responsabili per la sorveglianza del mercato.

Il fabbricante nel predisporre la dichiarazione CE di conformità, deve curare che le informazioni riportate rispettino i contenuti minimi precisati nell'Allegato III, paragrafo 4 della direttiva, trasposto nell'articolo 10 comma 2 del DPR 246/93 e comunque esplicitati in maniera puntuale nell'APPENDICE ZA.2 delle pertinenti norme armonizzate emanate dal CEN o nell'ETA.

Analoghe disposizioni disciplinano il contenuto dei Certificati CE di conformità. E' importante notare tuttavia che tali certificati (per il prodotto, sistemi 1 e 1+) e per il controllo di produzione della fabbrica (sistemi 2 e 2+) sono rilasciati esclusivamente da organismi notificati, scelti liberamente dal fabbricante fra quelli comunicati alla Commissione UE dagli Stati membri. Per i sistemi 1,1+,2,2+, il fabbricante deve ottenere il rilascio del Certificato CE di conformità prima di avviare la marcatura CE dei prodotti (e sottoscrivere la dichiarazione CE di conformità).

i) Considerazioni generali sull'uso conforme alla destinazione e sulle condizioni di utilizzo.

Gli aspetti legati alle attività di regolamentazione del mercato da parte degli Stati Membri

L'impiego di un prodotto è conforme quando avviene, fra l'altro, secondo la destinazione prevista dal fabbricante ed i requisiti stabiliti dalle regole tecniche di progettazione delle opere. Si noti che i requisiti essenziali di sicurezza sono riferiti alle opere, e non ai singoli prodotti che vi vengono installati ed incorporati. Tale precetto è richiamato, tra l'altro, dall'art. 2 del D.P.R. n. 246/93, che precisa che i prodotti sono idonei all'impiego previsto se hanno caratteristiche tali che le opere in cui devono essere impiegati soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza, qualora adeguatamente progettate e costruite e se, e per quanto, tali requisiti sono prescritti. Con l'emanazione della direttiva 98/34/CE, ciò si traduce giuridicamente nell'obbligo di espletare la procedura d'informazione comunitaria per tutte le regole tecniche (incluse quelle di prevenzione incendi). E' responsabilità di ciascuno Stato Membro stabilire le caratteristiche essenziali obbligatorie per l'impiego dei prodotti marcati CE nel proprio territorio, con il vincolo però di selezionarle esclusivamente fra quelle indicate in un elenco contenuto nell'APPENDICE ZA.1 delle norme armonizzate emanate dal CEN/CENELEC o in un ETA.

In Italia, per quanto di competenza, il Ministero delle attività produttive (attuale Ministero dello sviluppo economico) ha emesso una Circolare datata 5 agosto 2004 (pubblicata sulla G.U.R.I. n.216 del 14 settembre 2004) in cui vengono elencate, a titolo informativo per ciascuna specifica tecnica emanata fino ad allora dal CEN, le caratteristiche essenziali tra quelle contenute nell'APPENDICE ZA.1, che l'UNI, nell'ambito di un lavoro consultivo, ha ritenuto opportuno segnalare per l'utilizzo dei prodotti nel territorio nazionale.

Disposizioni cogenti sono inoltre contenute nel Testo Unico delle norme tecniche per le costruzioni emanato con Decreto interministeriale del 14 settembre 2005 pubblicato nel

Supplemento Ordinario n.159 della G.U.R.I. n.222 del 23 settembre 2005. Il Capitolo 11 riguarda infatti i materiali e prodotti per uso strutturale.

Le tre amministrazioni competenti per l'applicazione della direttiva hanno predisposto congiuntamente i decreti interministeriali previsti in applicazione dell'articolo 6 del D.P.R. 246/93, tra cui si segnalano per quanto di interesse istituzionale, quelli in materia di "Isolanti", "Accessori per serramenti", "Componenti per sistemi di estinzione a gas", "Componenti per sistemi di estinzione a polvere", "Componenti per sistemi di estinzione a acqua", "Rivelatori d'incendio", "Evacuatori di fumo e calore", "Naspi ed idranti".

Tali decreti fissano in modo certo ed univoco le caratteristiche essenziali dei prodotti da determinare per l'impiego in opere sul territorio nazionale. Stabiliscono inoltre un transitorio entro il quale possono essere impiegati i prodotti che, legittimamente immessi sul mercato prima della fine del periodo di coesistenza, siano privi della marcatura CE o marcati CE in base a caratteristiche difformi da quelle stabilite dai sucitati decreti. Stante l'importanza di tali atti al fine di garantire la regolarità e la trasparenza del mercato, il testo completo di tali provvedimenti, per i quali è stata già espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE e sono in corso le procedure per l'acquisizione dei previsti pareri, è consultabile sul sito Internet istituzionale: www.vigilfuoco.it alla sezione «Sicurezza Insieme & Prevenzione Incendi».

l) Il significato dell'opzione NPD nella marcatura CE dei prodotti da costruzione

Come evidenziato nei paragrafi precedenti, il fabbricante (o mandatario) attesta con la marcatura CE in ambito CPD il rispetto di una norma EN o di un ETA. Tuttavia il fabbricante (o mandatario) è in genere autorizzato (eccetto laddove siano stati stabiliti valori di soglia nelle specifiche tecniche per una o più caratteristiche essenziali del prodotto o se l'informazione richiesta serva per identificare il prodotto) ad usare per una data caratteristica, prevista nell'APPENDICE ZA.1 delle norme armonizzate emanate dal CEN/CENELEC o in un ETA, l'opzione "no performance determined" (abbreviazione NPD). Ciò sarà utile nei casi in cui intenda immettere il prodotto sul mercato di paesi che non abbiano regolamenti nazionali che richiedano la specificazione di quella caratteristica per un particolare uso inteso del prodotto ¹.

Nel caso della CPD, tutti i prodotti debbono indicare nei modi previsti l'uso inteso (ad es. con parole, simboli, abbreviazioni, pittogrammi,...) a meno che il riferimento alla specifica tecnica sia di per sé sufficiente. L'indicazione delle caratteristiche e delle performance dichiarate del prodotto deve essere sistematicamente riportata nella marcatura CE (in particolare per la CPD nelle previste informazioni aggiuntive usualmente indicate nei documenti di accompagnamento).

¹ Nelle decisioni della Commissione UE sul sistema di attestazione della conformità è spesso presente la clausola: "la scelta delle specifiche per il sistema dovrebbe essere tale da poter essere implementato anche se la performance non dovrebbe essere determinata per una data caratteristica se almeno uno stato membro non ha obblighi legali per tale caratteristica. In tali casi la valutazione della performance non dovrebbe essere imposta al fabbricante se non intenda dichiararla".

Relazione fra direttiva CPD e procedure di prevenzione incendi

Stante la complessità e la vastità delle norme armonizzate dal CEN ai sensi della direttiva CPD, si ritiene utile fornire, preliminarmente, una panoramica generale delle norme più significative emanate dal CEN (norme EN) e dall'EOTA (linee guida ETAG) per prodotti impiegati ai fini della sicurezza in caso d'incendio, suddivise per settori d'interesse. Ove disponibili, sono stati inseriti i riferimenti delle disposizioni di prevenzione incendi già emanate per particolari famiglie di prodotto.

a) Norme emanate dal CEN

Protezione passiva

- **Reazione al fuoco**

Sono state emanate dal CEN una serie di norme di prova e classificazione (norme di supporto richiamate dalle norme di prodotto) per uniformare a livello europeo gli aspetti concernenti la valutazione delle caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali.

Il Ministero dell'interno ha emanato in merito i seguenti decreti:

- D.M. 10 marzo 2005 "Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della "sicurezza in caso d'incendio."

- D.M. 15 marzo 2005 "Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo."

La Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica ha predisposto le seguenti Circolari esplicative:

- Circolare n. 9 del 18 aprile 2005 (Chiarimenti e primi indirizzi applicativi D.M. 15/03/05)

- Circolare n. 10 del 21 aprile 2005 (Chiarimenti e primi indirizzi applicativi D.M. 10/03/05)

Si segnala che con detti decreti è stato possibile introdurre l'omologazione di prodotti utilizzando sia la consueta classificazione nazionale (classi da 0 a 5) che quella europea (classi da A1 a F). Tale opzione potrà risultare utile per i fabbricanti di prodotti, ricadenti nel campo di applicazione della CPD, per i quali non sia ancora disponibile o di obbligatoria applicazione la relativa norma di prodotto armonizzata.

Sono disponibili numerose norme di prodotto che richiedono la valutazione della reazione al fuoco.

Si ritiene utile citare, per l'importanza, le seguenti:

<i>Riferimento e titolo della norma</i>	<i>Data di entrata in vigore della norma in quanto norma europea armonizzata</i>	<i>Data di scadenza del periodo di coesistenza</i>
EN 438-7: 2005 "Laminati decorativi ad alta pressione (HPL) — Pannelli a base di resine termoindurenti (generalmente chiamati laminati) — Parte 7: Laminati stratificati e pannelli compositi HPL per applicazioni su pareti interne ed esterne e su soffitti"	01/11/2005	01/11/2006
EN 520:2004 "Lastre di gesso — Definizioni, requisiti e metodi di prova"	01/09/2005	01/03/2007
EN 13162-13163-13164-13165-13166-13167-13168-13169-13170-13171:2001/AC:2005 "Isolanti termici per l'edilizia — Prodotti in ...ottenuti in fabbrica - Specifica"	--	01/06/2006 (per l'applicazione dell'AC:2005)
EN 13986:2004 "Pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni — Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura"	01/06/2005	01/06/2006
EN 14041:2004/AC:2005 "Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni — Caratteristiche essenziali"	01/01/2006	01/01/2007
EN 14342:2005 "Pavimentazioni di legno — Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura"	01/03/2006	01/03/2007

- **Resistenza al fuoco**

E' stato predisposto uno schema di decreto per il recepimento del sistema di classificazione europeo per la resistenza al fuoco, secondo la norma di classificazione EN 13501-2,-3,-4 e le norme di prova della serie EN 1364 (elementi non portanti), serie EN 1365 (elementi portanti), serie EN 1366 (elementi di impianti di servizio), serie ENV 13381 (elementi di protezione), serie EN 1634 (porte e chiusure), che aggiornerà le disposizioni contenute nella Circolare 91/61 riguardanti prodotti ed elementi resistenti al fuoco per gli aspetti generali concernenti le norme di prova e classificazione.

Le norme di prodotto contenenti aspetti rilevanti ai fini della valutazione della resistenza al fuoco sono elencate nella tabella di seguito riportata. Per l'importanza si segnalano le norme di prodotto per i controsoffitti e le facciate continue. Le restanti riguardano i prodotti prefabbricati in calcestruzzo ed i vetri per edilizia.

<i>Riferimento e titolo della norma</i>	<i>Data di entrata in vigore della norma in quanto norma europea armonizzata</i>	<i>Data di scadenza del periodo di coesistenza</i>
EN 13830:2003 "Facciate continue- Norma di prodotto"	01/12/2004	01/12/2005
EN 13964:2004 "Controsoffitti – Requisiti e metodi di prova"	01/01/2005	01/07/2007
<i>Prodotti prefabbricati di calcestruzzo</i>		
EN 1168:2005 "Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Lastre alveolari"	01/03/2006	01/03/2008
EN 1520:2002 "Componenti prefabbricati di calcestruzzo alleggerito con struttura aperta"	01/09/2003	01/09/2004
EN 13224:2004/AC:2005 "Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Elementi nervati per pavimentazioni"	01/09/2005	01/09/2007
EN 13225:2004 "Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Elementi strutturali lineari"	01/09/2005	01/09/2007
EN 13693:2004 "Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Elementi speciali per coperture"	01/06/2005	01/06/2007
EN 13747:2005 "Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Lastre per solai"	01/05/2006	01/05/2008
EN 13978-1:2005 "Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Garage prefabbricati di calcestruzzo - Parte 1: Requisiti per garage di calcestruzzo armato realizzati con elementi monolitici o composti da elementi singoli a tutta dimensione"	01/03/2006	01/03/2008
<i>Vetri per edilizia</i>		
EN 572-9:2004 "Vetro per edilizia — Prodotti di base di vetro di silicato sodio-calcico — Parte 9: Valutazione della conformità/Norma di prodotto"	01/09/2005	01/09/2006
EN 1096-4:2004 "Vetro per edilizia — Vetri rivestiti — Parte 4: Valutazione della conformità/Norma di prodotto"	01/09/2005	01/09/2006
EN 1279-5:2005 "Vetro per edilizia — Vetrate isolanti — Parte 5: Valutazione della conformità"	01/03/2006	01/03/2007
EN 1748-1-2:2004 "Vetro per edilizia — Prodotti di base speciali — Vetri borosilicati — Parte 1-2: Valutazione di conformità/Norma di prodotto"	01/09/2005	01/09/2006

<i>Riferimento e titolo della norma (segue)</i>	<i>Data di entrata in vigore della norma in quanto norma europea armonizzata</i>	<i>Data di scadenza del periodo di coesistenza</i>
<i>Vetri per edilizia (segue)</i>		
EN 1748-2-2:2004 “Vetro per edilizia — Prodotti di base speciali — Parte 2-2: Vetro ceramica — Valutazione della conformità/Norma di prodotto”	01/09/2005	01/09/2006
EN 1863-2:2004 “Vetro per edilizia — Vetro di silicato sodo-calcico indurito termicamente — Parte 2: Valutazione della conformità/Norma di prodotto”	01/09/2005	01/09/2006
EN 12150-2:2004 “Vetro per edilizia — Vetro di silicato sodo-calcico di sicurezza temprato termicamente — Parte 2: Valutazione di conformità/Norma di prodotto”	01/09/2005	01/09/2006
EN 12337-2:2004 “Vetro per edilizia — Vetro di silicato sodo-calcico indurito chimicamente — Parte 2: Valutazione della conformità/Norma di prodotto”	01/09/2005	01/09/2006
EN 13024-2:2004 “Vetro per edilizia — Vetro di borosilicato di sicurezza temprato termicamente — Parte 2: Valutazione della conformità/Norma di prodotto”	01/09/2005	01/09/2006
EN 14178-2:2004 “Vetro per edilizia — Prodotti di base di vetro a matrice alcalina — Parte 2: Valutazione della conformità/Norma di prodotto”	01/09/2005	01/09/2006
EN 14179-2:2005 “Vetro per edilizia — Vetro di sicurezza di silicato sodo- calcico temprato termicamente e sottoposto ad heat soak test — Parte 2: Valutazione della conformità/norma di prodotto”	01/03/2006	01/03/2007
EN 14321-2: 2005 “Vetro per edilizia — Vetro di di sicurezza a matrice alcalina temprato termicamente — Parte 2: Valutazione di conformità/Norma di prodotto”	01/06/2006	01/06/2007
EN 14449:2005 “Vetro per edilizia — Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza — Valutazione della conformità/Norma di prodotto”	01/03/2006	01/03/2007

E' importante sottolineare che nella maggior parte dei casi gli elementi costruttivi con funzioni di resistenza al fuoco sono composti da uno o più prodotti che singolarmente possono essere marcati CE senza requisiti specifici di resistenza al fuoco. Ciò vale in generale per tutti gli elementi realizzati in opera: ad esempio le murature sono composte da blocchi, malte ed intonaci individualmente marcati CE senza che siano previsti, per ciascun prodotto costituente, requisiti di resistenza al fuoco. La valutazione della resistenza al fuoco è infatti generalmente legata al sistema assemblato e deve essere certificata con riferimento al sistema nelle condizioni di utilizzo finale, attraverso il ricorso a calcoli ovvero mediante applicazione diretta o estesa dei risultati di prove di laboratorio.

- **Porte ed altri elementi di chiusura**

Poiché sono ancora in corso di elaborazione da parte del CEN le norme di prodotto per le porte e per i dispositivi di chiusura di vani per il passaggio di persone e beni, restano applicabili le vigenti disposizioni nazionali per ultimo aggiornate con la recente emanazione del DM 21 giugno 2004 recante “Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed

omologazione di parte ed altri elementi di chiusura”. Tale decreto peraltro introduce nel nostro ordinamento la possibilità di effettuare le prove di resistenza al fuoco presso laboratori autorizzati ai sensi del DM 26/3/1985 non solo utilizzando la norma UNI 9723 ma anche il metodo di prova europeo contenuto nella norma di supporto EN 1634-1.

- **Accessori per serramenti**

Per quanto concerne gli accessori per serramenti installati su uscite di sicurezza (elettromagneti per il fermo delle porte, dispositivi di apertura a semplice spinta, di coordinamento della sequenza di chiusura, ecc.), si segnalano, per opportuna conoscenza, le seguenti norme di prodotto:

<i>Riferimento e titolo della norma</i>	<i>Data di entrata in vigore della norma in quanto norma europea armonizzata</i>	<i>Data di scadenza del periodo di coesistenza</i>
EN 179:1997/A1:2001/AC:2002 “Accessori per serramenti - Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta - Requisiti e metodi di prova”	01/04/2002	01/04/2003
EN 1125:1997/A1:2001/AC:2002 “Accessori per serramenti - Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale - Requisiti e metodi di prova”	01/04/2002	01/04/2003
EN 1154:1996/A1:2002 “Accessori per serramenti - Dispositivi di chiusura controllata delle porte - Requisiti e metodi di prova”	01/10/2003	01/10/2004
EN 1155:1997/A1:2002 “Accessori per serramenti - Dispositivi elettromagnetici fermoporta per porte girevoli - Requisiti e metodi di prova”	01/10/2003	01/10/2004
EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006 “Accessori per serramenti - Dispositivi per il coordinamento della sequenza di chiusura delle porte - Requisiti e metodi di prova”	01/10/2003	01/10/2004 (01/06/2006 per l'applicazione dell'AC:2006)
EN 1935:2002 “Accessori per serramenti - Cerniere ad asse singolo - Requisiti e metodi di prova”	01/10/2002	01/12/2003
EN 12209:2003/AC:2005 “Accessori per serramenti - Serrature e chiavistelli - Serrature azionate meccanicamente, chiavistelli e piastre di bloccaggio - Requisiti e metodi di prova”	01/12/2004	01/06/2006

Il Ministero dell'interno ha emanato, per disciplinare gli aspetti relativi all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi utilizzati per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, il decreto:

- D.M. 3 novembre 2004 “Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio”.

La Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica ha predisposto una nota informativa allegata alla Lettera-Circolare n. 10493 del 14 dicembre 2004.

Per opportuna informazione, si segnala che le serrature (rispondenti alla norma EN 12209) e le cerniere (secondo EN 1935) devono essere installate unicamente in porte inserite in vie di esodo. Le porte di camere di albergo o per ospedali o per locali di pubblico spettacolo, ad esempio, non rientrando in tale fattispecie, non debbono essere obbligatoriamente dotate di accessori realizzati secondo le norme suddette.

- **Camini**

Anche per la famiglia dei prodotti impiegati per la costruzione di camini, le norme armonizzate prevedono requisiti di sicurezza in caso d'incendio. Lo scopo essenziale è quello di garantire la resistenza del condotto, in cui transitano i fumi, in caso di combustione della fuliggine e limitare la propagazione dell'incendio, per trasmissione termica, a strutture combustibili limitrofe. Si segnalano, per opportuna conoscenza, le seguenti norme di prodotto:

<i>Riferimento e titolo della norma</i>	<i>Data di entrata in vigore della norma in quanto norma europea armonizzata</i>	<i>Data di scadenza del periodo di coesistenza</i>
EN 1457:1999/A1:2002 "Camini - Condotti interni di terracotta/ceramica - Requisiti e metodi di prova"	01/08/2003	01/08/2004
EN 1856-1:2003 "Camini - Requisiti per camini metallici - Parte 1: Prodotti per sistemi di camini"	01/04/2004	01/04/2005
EN 1856-2:2004 "Camini - Requisiti per camini metallici - Parte 2: Canne fumarie metalliche e tubazioni di connessione"	01/05/2005	01/11/2007
EN 1857:2003/AC:2005 "Camini - Componenti- Condotti fumari di calcestruzzo"	01/05/2004	01/05/2005 (01/06/2006 per l'applicazione dell'AC:2005)
EN 1858:2003 "Camini - Componenti- Blocchi di calcestruzzo"	01/05/2004	01/05/2005
EN 12446:2003 "Camini - Componenti- Elementi esterni di calcestruzzo"	01/02/2004	01/02/2005
EN 13063-1:2005 "Camini — Sistemi di camini con condotti di terracotta/ceramica Camini - Parte 1: Requisiti e metodi di prova per la resistenza al fuoco da fuliggine"	01/10/2006	01/10/2007
EN 13063-2:2005 "Camini — Sistemi di camini con condotti di terracotta/ceramica Camini - Parte 2: Requisiti e metodi di prova in condizioni umide"	01/03/2006	01/03/2007
EN 13069:2005 "Camini — Pareti esterne di laterizio/ceramica per sistemi di canne fumarie — Requisiti e metodi di prova"	01/05/2006	01/05/2007
EN 13084-5:2005 "Camini industriali strutturalmente indipendenti — Parte 5: Materiali per pareti interne di mattoni — Specifiche di prodotto"	01/04/2006	01/04/2007
EN 13084-7:2005 "Camini industriali strutturalmente indipendenti — Parte 7: Specifiche di prodotto applicabili ad elementi cilindrici di acciaio da utilizzare per camini di acciaio a parete singola e per pareti interne di acciaio"	01/08/2006	01/08/2007
EN 13502:2002 "Camini - Comignoli di laterizio/ceramica - Requisiti e metodi di prova"	01/08/2003	01/08/2004
EN 14471:2005 "Camini — Sistemi di condotti fumari plastici — Requisiti e metodi di prova"	01/06/2006	01/06/2007

Allo stato attuale non è stata emanata alcuna regola tecnica di prevenzione incendi che prescriva determinate caratteristiche prestazionali per i camini. Con eventuali atti normativi (decreti ministeriali da emanare) potranno essere definiti gli aspetti concernenti la progettazione, installazione e manutenzione dei camini nelle costruzioni.

Protezione attiva

Sono state emanate numerose norme armonizzate relative a prodotti impiegati come componenti di impianti di protezione attiva.

E' importante sottolineare che per varie tipologie di impianti di protezione attiva nel seguito riportate, il CEN sta predisponendo (ed in alcuni casi ha già predisposto) norme che disciplinano la progettazione, installazione e manutenzione degli impianti. In tal modo verranno uniformate a livello europeo le regole di progettazione degli impianti di protezione attiva e gli enti nazionali di normazione dovranno ritirare le proprie norme in contrasto.

Poiché tali sistemi di protezione attiva possono essere composti da kits, che ricadono nel campo di applicazione della direttiva CPD (vedi precedente paragrafo a)), gli estremi di dette norme vengono pubblicati nelle Comunicazioni periodiche in G.U.C.E., con definizione del periodo di coesistenza. Attualmente è stato pubblicato esclusivamente il riferimento alla norma per sistemi a polvere (EN 12416-2), contenente un'APPENDICE ZA.1 relativa a kit che contengono componenti di sistemi di estinzione a polvere che scaricano polvere da un contenitore o da contenitori raggruppati.

- **Componenti per sistemi di rilevazione automatica dell'incendio**

<i>Riferimento e titolo della norma</i>	<i>Data di entrata in vigore della norma in quanto norma europea armonizzata</i>	<i>Data di scadenza del periodo di coesistenza</i>
EN 54-3:2001/A1:2002 "Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 3: Dispositivi sonori di allarme incendio"	01/04/2003	30/06/2005
EN 54-4:1997/A1:2002 "Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 4: Apparecchiatura di alimentazione"	01/10/2003	31/12/2007
EN 54-5:2000/A1:2002 "Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 5: Rivelatori di calore - Rivelatori puntiformi"	01/04/2003	30/06/2005
EN 54-7:2000/A1:2002 "Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 7: Rivelatori di fumo - Rilevatori puntiformi funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione"	01/04/2003	30/06/2005
EN 54-10:2002/A1:2005 "Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Rivelatori di fiamma - Rilevatori puntiformi"	01/09/2006	01/09/2008
EN 54-11:2002/A1:2005 "Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Punti di allarme manuale"	01/09/2006	01/09/2008
EN 54-12:2002 "Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 12: Rivelatori di fumo - Rivelatori lineari che utilizzano un raggio ottico luminoso"	01/10/2003	31/12/2005
EN 54-18:2005 "Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 18: Dispositivi di ingresso/uscita"	01/10/2006	01/12/2008
EN 14604:2005 "Rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico"	01/05/2006	01/08/2008

Per quanto riguarda i componenti impiegati in impianti di rilevazione e di segnalazione dell'incendio (secondo le norme EN 54-5 e EN 54-7) è utile ricordare che sono state già emanate alcune disposizioni con la Lettera Circolare prot. n. P1172/4101 sott. 72/C1 del 9 ottobre 2003. Tale disposizione dovrà essere considerata superata con l'emanazione dei decreti interministeriali citati in precedenza (paragrafo i)).

- ***Naspi ed idranti impiegati in reti idriche antincendi***

<i>Riferimento e titolo della norma</i>	<i>Data di entrata in vigore della norma in quanto norma europea armonizzata</i>	<i>Data di scadenza del periodo di coesistenza</i>
EN 671-1:2001 “Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Parte 1: Naspi antincendio con tubazioni semirigide”	01/02/2002	01/04/2004
EN 671-2:2001 “Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Parte 2: Idranti a muro con tubazioni flessibili”	01/02/2002	01/04/2004
EN 14339:2005 “Idranti antincendio sottosuolo”	01/05/2006	01/05/2007
EN 14384:2005 “Idranti antincendio a colonna sopra suolo”	01/05/2006	01/05/2007

Si ritiene utile segnalare che esiste una norme europea, non armonizzata e pertanto volontaria, relativa alle procedure di manutenzione di naspi e idranti (UNI EN 671-3), di utile riferimento ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 del DM. 10 marzo 1998 e dell'articolo 5 del DPR. n.37/98.

- ***Componenti per impianti di estinzione a gas (inclusi quelli ad anidride carbonica)***

<i>Riferimento e titolo della norma</i>	<i>Data di entrata in vigore della norma in quanto norma europea armonizzata</i>	<i>Data di scadenza del periodo di coesistenza</i>
EN 12094-1:2003 “Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 1: Requisiti e metodi di prova per dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo”	01/02/2004	01/05/2006
EN 12094-2:2003 “Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 2: Requisiti e metodi di prova per dispositivi non elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo”	01/02/2004	01/05/2006
EN 12094-3:2003 “Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 3: Requisiti e metodi di prova per dispositivi manuali di azionamento e di bloccaggio”	01/01/2004	01/09/2005
EN 12094-4:2004 “Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 4: Requisiti e metodi di prova per complesso valvola di scarica e rispettivi attuatori”	01/05/2005	01/08/2007
EN 12094-5:2000 “Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Requisiti e metodi di prova per valvole direzionali e loro attuatori per sistemi a CO2 in alta e bassa pressione”	01/10/2001	01/04/2004
EN 12094-6:2000 “Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO2 - Parte 6: Requisiti e metodi di prova per i dispositivi non elettrici di messa fuori servizio”	01/10/2001	01/04/2004
EN 12094-7:2000/A1:2005 “Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO2 - Parte 7: Requisiti e metodi di prova per gli ugelli”	01/10/2001	01/04/2004 (01/11/2006 per l'applicazione A1:2005)

- **Componenti per impianti di estinzione a gas (inclusi quelli ad anidride carbonica)(segue)**

<i>Riferimento e titolo della norma (segue)</i>	<i>Data di entrata in vigore della norma in quanto norma europea armonizzata</i>	<i>Data di scadenza del periodo di coesistenza</i>
EN 12094-9:2003 “Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 9: Requisiti e metodi di prova per rivelatori di incendio speciali”	01/01/2004	01/09/2005
EN 12094-10:2003 “Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 10: Requisiti e metodi di prova per manometri e pressostati”	01/02/2004	01/05/2006
EN 12094-11:2003 “Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 11: Requisiti e metodi di prova per dispositivi di pesatura meccanici”	01/01/2004	01/09/2005
EN 12094-12:2003 “Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 12: Requisiti e metodi di prova per dispositivi di allarme pneumatici”	01/01/2004	01/09/2005
EN 12094-13:2001 “Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 13: Requisiti e metodi di prova per valvole di intercettazione e valvole di non ritorno”	01/01/2002	01/04/2004

- **Componenti per impianti di evacuazione del fumo e calore (EFC)**

<i>Riferimento e titolo della norma</i>	<i>Data di entrata in vigore della norma in quanto norma europea armonizzata</i>	<i>Data di scadenza del periodo di coesistenza</i>
EN 12101-1:2005/A1:2006 “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 1: Specifiche per le barriere al fumo”	01/06/2006 (01/12/2006 per l'applicazione A1:2006)	01/09/2008
EN 12101-2:2003 “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Specifiche per gli evacuatori naturali di fumo e calore”	01/04/2004	01/09/2006
EN 12101-3:2003/AC:2005 “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 3: Specifiche per gli evacuatori motorizzati di fumo e calore”	01/04/2004	01/04/2005 (01/01/2006 per l'applicazione AC:2005)
EN 12101-6:2005 “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 6: Specifiche per i sistemi a differenza di pressione - Kit”	01/04/2006	01/04/2007
EN 12101-10:2005 “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 10: Apparecchiature di alimentazione”	01/10/2006	01/01/2009

Per quanto riguarda i componenti impiegati in impianti di evacuazione di fumo e calore è utile ricordare che sono state già emanate alcune disposizioni con il DM 20 dicembre 2001 e successiva Lettera Circolare prot. n. NS 952/4101 sott. 120 del 20 febbraio 2002. Tali disposizioni dovranno essere considerate superate con l’emanazione dei decreti interministeriali citati in precedenza (precedente paragrafo i)).

- **Componenti per sistemi a sprinkler ed a spruzzo d'acqua**

<i>Riferimento e titolo della norma</i>	<i>Data di entrata in vigore della norma in quanto norma europea armonizzata</i>	<i>Data di scadenza del periodo di coesistenza</i>
EN 12259-1:1999+A1:2001/A2:2004/A3:2006 “Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 1: Sprinklers”	01/04/2002	01/09/2005 (01/11/2006 per l'aggiornamento A3:2006)
EN 12259-2:1999/A1:2001/A2:2005 e AC:2002 “Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo di acqua - Valvole di allarme idraulico”	01/01/2002	01/08/2007
EN 12259-3:2000/A1:2001/A2:2005 “Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Valvole d'allarme a secco”	01/01/2002	01/08/2007
EN 12259-4:2000/A1:2001 “Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Allarmi a motore ad acqua”	01/01/2002	01/04/2004
EN 12259-5:2002 “Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Indicatori di flusso”	01/07/2003	01/09/2005

- **Componenti per sistemi fissi di lotta contro l'incendio a polvere**

<i>Riferimento e titolo della norma</i>	<i>Data di entrata in vigore della norma in quanto norma europea armonizzata</i>	<i>Data di scadenza del periodo di coesistenza</i>
EN 12416-1:2001/A1:2004 “Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere - Parte 1: Requisiti e metodi di prova per componenti”	01/01/2002	01/04/2004 (01/06/2005 per l'aggiornamento A1:2004)
EN 12416-2:2001 “Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere - Progettazione, costruzione e manutenzione”	01/04/2002	01/04/2004

- **Componenti per sistemi fissi di lotta contro l'incendio a schiuma**

<i>Riferimento e titolo della norma</i>	<i>Data di entrata in vigore della norma in quanto norma europea armonizzata</i>	<i>Data di scadenza del periodo di coesistenza</i>
EN 13565-1:2003 “Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a schiuma - Requisiti e metodi di prova per componenti”	01/12/2004	01/03/2007

Componenti per impianti tecnologici

- **Serbatoi ed accessori**

<i>Riferimento e titolo della norma</i>	<i>Data di entrata in vigore della norma in quanto norma europea armonizzata</i>	<i>Data di scadenza del periodo di coesistenza</i>
EN 682:2002 “Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali elastomerici utilizzati in tubi e raccordi per il trasporto di gas e idrocarburi fluidi”	01/10/2002	01/12/2003
EN 1825-1:2004 “Separatori di grassi – Parte 1: Principi di progettazione, prestazioni e prove, marcatura e controllo qualità”	01/09/2005	01/09/2006

- **Serbatoi ed accessori (segue)**

<i>Riferimento e titolo della norma (segue)</i>	<i>Data di entrata in vigore della norma in quanto norma europea armonizzata</i>	<i>Data di scadenza del periodo di coesistenza</i>
EN 12285-2:2005 “Serbatoi di acciaio prefabbricati - Parte 2: Serbatoi orizzontali cilindrici a singola e a doppia parete per depositi fuori-terra di liquidi infiammabili e non infiammabili che possono inquinare l'acqua”	01/01/2006	01/01/2007
EN 13160-1:2003 “Sistemi di rivelazione delle perdite - Principi generali”	01/03/2004	01/03/2005
EN 13341:2005 “Serbatoi statici di materiale termoplastico per immagazzinaggio fuori terra di oli combustibili domestici, cherosene e gasolio - Serbatoi di polietilene fabbricati per soffiaggio, di polietilene fabbricati per stampaggio rotazionale e di poliammide 6 fabbricati tramite polimerizzazione anionica - Requisiti e metodi di prova”	01/01/2006	01/01/2007
EN 13616:2004/AC:2006 “Dispositivi di troppopieno per serbatoi statici per combustibili liquidi derivati dal petrolio”	01/05/2005	01/05/2006

Tali norme costituiscono, ad esempio, il riferimento di buona tecnica per l'applicazione del DM 28/04/2005 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi”.

- **Caldai, stufe, termocaminetti e termocucine alimentate a combustibile solido**

<i>Riferimento e titolo della norma</i>	<i>Data di entrata in vigore della norma in quanto norma europea armonizzata</i>	<i>Data di scadenza del periodo di coesistenza</i>
EN 12809:2001/A1:2004 “Caldai domestiche indipendenti a combustibile solido - Potenza termica nominale non maggiore di 50 kW - Requisiti e metodi di prova”	01/07/2005	01/07/2007
EN 12815:2001/A1:2004 “Termocucine a combustibile solido – Requisiti e metodi di prova”	01/07/2005	01/07/2007
EN 13229:2001/A2:2004 “Termocaminetti e caminetti aperti, a combustibile solido - Requisiti e metodi di prova”	01/07/2005	01/07/2007
EN 13240:2001/A2:2004 “Stufe combustibile solido - Requisiti e metodi di prova”	01/07/2005	01/07/2007

- **Strisce radianti e convettori**

<i>Riferimento e titolo della norma</i>	<i>Data di entrata in vigore della norma in quanto norma europea armonizzata</i>	<i>Data di scadenza del periodo di coesistenza</i>
EN 442-1:1995/A1:2003 “Radiatori e convettori - Parte 1: Specifiche tecniche e requisiti”	01/12/2004	01/12/2005
EN 14037-1:2003 “Strisce radianti a soffitto alimentate con acqua a temperatura minore di 120 °C - Parte 1: Specifiche tecniche e requisiti”	01/02/2004	01/02/2005

b) Linee guida (ETAG) emanate dall'EOTA

Si segnalano, fra quelle disponibili e per quanto di interesse della prevenzione incendi, le seguenti linee guida in cui sono previsti aspetti inerenti la reazione e/o la resistenza al fuoco:

<i>Riferimento e titolo della linea guida</i>	<i>Data di applicabilità di ETA rilasciati in accordo alla guida</i>	<i>Data di scadenza del periodo di coesistenza</i>
ETAG 003 "Internal Partition Kits" ("Kits di partizione interna")	01/03/2002	31/03/2004
ETAG 004 "External Thermal Insulation Composite Systems with Rendering" ("Sistemi compositi di isolamento termico esterno con intonaco")	18/05/2001	18/05/2003
ETAG 005 "Liquid Applied Roof Waterproofing Kits" ("Kits liquidi applicati per impermeabilizzazione di tetti")	18/05/2001	18/05/2003
ETAG 006 "Systems of Mechanically Fastened Flexible Roof Waterproofing Membranes" ("Sistemi di membrane flessibili di impermeabilizzazione fissate meccanicamente")	18/05/2001	18/05/2003
ETAG 007 "Timber Frame Building Kits" ("Kits di edifici a struttura in legno")	24/05/2002	24/05/2004
ETAG 009 "Non load-bearing permanent shuttering kits/systems based on hollow blocks or panels of insulating materials and sometimes concrete" ("Sistemi di cassetta non portante in blocchi cavi o pannelli in materiale isolante e talvolta in calcestruzzo")	28/02/2003	28/02/2005
ETAG 010 "Self Supporting Translucent roof Kits" ("Kits autoportanti traslucidi per coperture")	01/08/2004	01/08/2006
ETAG 011 "Light Composite Wood-based Beams and Columns" ("Travi e colonne in legno composito")	16/10/2002	16/10/2004
ETAG 012 "Log Building Kits" ("Kits di edifici in legno")	28/02/2003	28/02/2005
ETAG 016 "Composite Light Weight Panel" ("Pannelli leggeri compositi autoportanti") Parti 1 Parte 2 Parti 3 e 4	09/11/2004 17/11/2004 01/12/2005	09/11/2006 17/11/2006 01/12/2007
ETAG 018-1 "Fire protective products – Part 1: General" ("Prodotti per la protezione dal fuoco. Parte 1 - Generalità")	21/09/2004	21/06/2007
ETAG 018-3 "Fire protective products – Part 3: Renderings and Rendering Kits intended for Fire Resisting Applications" ("Prodotti per la protezione dal fuoco. Parte 3 - Intonaci e kits per intonaci utilizzati per applicazioni di resistenza al fuoco")	03/03/2006	03/11/2008
ETAG 018-4 "Fire protective products – Part 4: Fire protective board, slab and mat products and kits" ("Prodotti per la protezione dal fuoco. Parte 4 - Prodotti e kits in lastre, pannelli e materassini")	21/09/2004	21/06/2007
ETAG 019 "Pre-fabricated wood-based loadbearing stressed skin panels" ("Pannelli prefabbricati portanti a base di legno a rivestimento rinforzato")	02/11/2005	02/11/2007

E' in fase di emanazione anche l'ETAG 018- Parte 2 (riguardante le vernici intumescenti usate per la protezione dell'acciaio) e sono in corso di preparazione quelle inerenti:

- Prodotti ritardanti ("Fire retardant products"), che si ricorda sono coperti attualmente a livello nazionale da omologazione secondo le procedure contenute nel DM 6 marzo 1992 "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi";
- Prodotti sigillanti e per impedire la propagazione del fuoco ("Fire stopping and fire sealing products"), suddivisa in quattro parti.

Allegato 3. Indicazioni applicative per la richiesta e l'esame delle certificazioni e documentazione tecnica concernente prodotti soggetti alla CPD.

Con le premesse fatte, è possibile fornire le seguenti indicazioni applicative per assicurare la necessaria uniformità di indirizzo nell'azione espletata dai Comandi provinciali per quanto concerne la valutazione di prodotti soggetti alla CPD e per cui sia rilevante il requisito essenziale n. 2 "Sicurezza in caso d'incendio".

La documentazione di riferimento per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva CPD, è costituita dalla sola marcatrice CE, composta dal marchio CE e dalle informazioni addizionali (vedi precedente paragrafo h)).

Ai fini dei controlli espletati, occorre che venga dimostrata la correttezza della selezione dei prodotti in relazione alle peculiari condizioni di impiego presenti nello specifico luogo di utilizzo e/o lavoro (valutazione del rischio prevista anche dal D.M. 4 maggio 1998 per attività non normate) e la rispondenza ai requisiti prescritti da regole tecniche.

I prodotti potrebbero essere, per esempio, impiegati con modalità improprie o per usi non contemplati nella specifica tecnica di riferimento. E' pertanto estremamente importante, in particolare per gli organi di vigilanza, che eventuali contestazioni siano riferite esplicitamente all'inadeguatezza dei criteri di scelta dei prodotti da parte del progettista o difformità delle modalità di posa in opera dei prodotti da parte dell'installatore.

La nuova definizione di certificato prevenzione incendi contenuta nell'art. 17 del D.P.R. 577/82 come sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 10 giugno 2004, n. 200, e per ultimo riportata nell'articolo 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, ribadisce sostanzialmente tale impostazione.

Per quanto riguarda i criteri di accettabilità di un prodotto soggetto alla CPD, essi possono essere in definitiva così sintetizzati:

- Se il prodotto viene immesso sul mercato² dal fabbricante (o dal mandatario) prima della conclusione del "periodo di coesistenza", può riferirsi ed essere conforme sia alle disposizioni nazionali che a quelle comunitarie (con riferimento ad una norma EN o ETA secondo ETAG).
- Se il prodotto viene immesso sul mercato dal fabbricante (o dal mandatario) dopo la conclusione del "periodo di coesistenza", deve recare la marcatura CE con le informazioni addizionali per essa previste, che dovranno attestare altresì la conformità agli eventuali decreti interministeriali emanati congiuntamente dalle Amministrazioni competenti per ciascuna famiglia di prodotto (vedi precedente paragrafo i)). In assenza di detti decreti interministeriali, il prodotto deve comunque rispettare i requisiti prescritti dalle regole tecniche nazionali vigenti, per le quali sia stata espletata la procedura d'informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE.

Detti decreti interministeriali possono inoltre stabilire, a livello nazionale, un periodo transitorio, che può estendersi anche oltre la data di scadenza del "periodo di coesistenza", in cui può essere consentita la sola installazione di prodotti legittimamente già immessi sul mercato prima della fine del periodo di coesistenza, per consentire lo smaltimento delle eventuali scorte presenti nella distribuzione commerciale.

Al termine del "periodo di coesistenza", eventuali regimi omologativi nazionali, regolanti l'immissione sul mercato dei prodotti, risultano automaticamente decaduti. E' questo il motivo per cui il Ministero dell'interno non procede al rilascio o al rinnovo di omologazioni di prodotti per cui sia terminato il "periodo di coesistenza".

² Si richiama la definizione di immissione sul mercato: "E' il primo cambio di proprietà, a titolo oneroso o gratuito, che consente di mettere per la prima volta a disposizione un prodotto sul mercato comunitario per consentirne la distribuzione o l'uso".